

Publicato il 23/05/2017

**N. 02410/2017REG.PROV.COLL.
N. 00631/2017 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2017, proposto da:

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Domenico Palumbo, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Bavaro,
Pierpaolo Fischetti, con domicilio eletto presso Studio Placidi S.r.l. in
Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n.
00763/2016, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo autorizzazione
per porto di pistola;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Domenico Palumbo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Massimo Di Nezza su delega di Gabriele Bavaro e l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Nei confronti dell'odierno appellato, la Prefettura di Foggia, con decreto n. 243 in data 7 gennaio 2016, ha negato il rinnovo dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale posseduto dal 2011.

2. Il TAR Puglia, con la sentenza appellata (II, n. 763/2016), ha accolto il ricorso dell'odierno appellato, sottolineando l'evidente contraddittorietà tra la motivazione conclusiva del diniego – secondo la quale i risultati dell'istruttoria non avrebbero evidenziato “particolari situazioni da cui si possano dedurre in capo all'interessato effettive e reali esigenze di tutela personale e quindi l'attuale bisogno di andare armato” – e la nota della Questura di Foggia in data 14 luglio 2015, richiamata nelle premesse, in cui si afferma che “sussistendo, pertanto, le condizioni di dimostrato bisogno ex art.42 del TULPS, anche alla luce della rimodulazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica della Provincia decisa in sede di Coordinamento Provinciale delle forze di Polizia, questo Ufficio ritiene che il richiedente abbia effettiva necessità di circolare armato per difesa.”.

3. Nell'appello, il Ministero prospetta le censure appresso indicate.

3.1. Erroneità della motivazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 T.U.L.P.S; travisamento del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Il “parere” fornito dalla Questura non è previsto dalla normativa di settore ma è semplicemente un rapporto richiesto dall'Amministrazione competente al fine di avere informazioni più complete circa il soggetto

richiedente e, dunque, assolutamente non vincolante quanto alle valutazioni espresse al suo interno.

La generica esposizione al rischio lamentata dall'appellato in virtù della propria attività di imprenditore non vale a integrare quell'effettivo stato di bisogno richiesto dalla normativa di settore laddove, come nel caso in esame, il soggetto non dimostri fatti specifici da cui dedurre una qualificata esposizione a pericolo (cfr. Cons. Stato, III, n. 2977/2016).

Sia nella prima istanza, sia nei seguenti scritti difensivi, l'appellato non ha descritto la tipologia di attività svolta né ha fornito elementi utili a inquadrare il ramo produttivo nel quale è impegnata l'azienda di cui è amministratore unico; si è limitato ad allegare la propria qualità di imprenditore e agente assicurativo - professione, quest'ultima, del cui svolgimento non ha fornito alcuna prova - ed è stato onere dell'Amministrazione, a fronte della allegata denuncia di furto di materiale agricolo, a dover supporre che l'azienda in esame sia impegnata nel settore agroalimentare.

Da ultimo, va adeguatamente valorizzato l'allegato stato conflittuale della famiglia dell'appellato con un vicino di casa il quale avrebbe, recentemente, aggredito la moglie dell'appellato; tale clima di tensione tra condomini non è certo il contesto ideale in cui inscrivere il rinnovo del porto di pistola richiesto dal coniuge di uno dei soggetti coinvolti.

3.2. Insufficienza, contraddittorietà e illogicità del percorso argomentativo fornito dalla sentenza impugnata.

Dall'espletata istruttoria, di cui la nota della Questura è solo una parte, è emersa chiaramente l'insufficiente dimostrazione dell'attualità del requisito oggettivo del bisogno di andare armato come, peraltro, evidenziato nel primo motivo di gravame.

Nello specifico, le denunce relative ai furti di due auto e al furto di materiale agricolo avvenuti nel 2009 non rivestono il carattere dell'attualità del pericolo richiesto dalla norma.

Inoltre, anche a voler prendere in considerazione tali fatti ai fini dell'adozione di un provvedimento positivo di rilascio del porto d'armi, la rilevanza di questi beni - puramente economica - non consente di effettuare un adeguato bilanciamento con gli interessi sottesi alla potestà autorizzatoria in materia di armi che consiste nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In via ulteriore, ha errato la sentenza gravata nel considerare la portata della rimodulazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica della provincia decisa in sede di Coordinamento Provinciale delle forze di polizia. E invero, in apposita riunione è stata condivisa l'esigenza di rideterminare i criteri di valutazione del dimostrato bisogno di andare armati, in deroga al generale divieto, stabilendo di tener conto della sussistenza di un pericolo attuale e concreto riferito al soggetto richiedente. D'altro canto, non può essere ravvisato un profilo di contraddittorietà nella determinazione dell'Amministrazione di non disporre il rinnovo della licenza, più volte rilasciata in precedenza. Infatti, ogni volta che esamina un'istanza di rinnovo, il Prefetto formula una attuale valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle esigenze attuali della salvaguardia dell'ordine pubblico.

4. L'appellato si è costituito in giudizio e controdeduce puntualmente.

5. Il Collegio ritiene anzitutto di sottolineare che nel decreto impugnato non c'è alcun riferimento alla pretesa conflittualità col vicino di causa, che quindi, alla stregua di motivazione integrativa "postuma", non può rilevare.

6. Per il resto, il Collegio ritiene condivisibile la valutazione del TAR in ordine al presupposto fondamentale del rinnovo, che la Prefettura ha ritenuto indimostrato.

6.1. La nota della Questura di Foggia in data 14 luglio 2015, ancorché (come si sostiene nell'appello) non vincolante, proviene dall'organo di p.s. che si presume abbia una conoscenza diretta del soggetto interessato, e

comunque ha un contenuto univoco, per cui una decisione difforme avrebbe richiesto una motivazione specifica.

6.2. Soprattutto, non trova riscontro negli atti che l'appellato non abbia rappresentato ragioni specifiche e dettagliato la sua attività, in quanto, da ultimo, a seguito del preavviso di diniego con nota del 9 ottobre 2015 (non menzionata nel decreto), sono stati indicati i fatti pregressi, un tentativo di rapina del 26 settembre 2015 e l'aggressione subita dalla moglie da parte del vicino il 23 maggio 2014.

6.3. Sembra evidente che questi elementi, quale che sia la valutazione del loro significato, abbiano attinenza non soltanto ad interessi patrimoniali, ma anche all'incolumità personale dell'appellato e dei suoi familiari.

6.4. Pertanto, proprio la considerazione in concreto, e non secondo tipologie astratte discendenti dalla sola considerazione dell'attività svolta dal richiedente, del pericolo attuale e concreto, così come richiesto dalla decisione del Coordinamento provinciale richiamata nel provvedimento impugnato in primo grado, sembra suggerire, allo stato degli atti acquisiti al processo, una valutazione di segno diverso, e comunque la necessità di un approfondimento maggiore di quello evidenziato dal diniego in questione.

6.5. L'unico profilo sotto il quale appaiono fondate le argomentazioni di censura dedotte – tuttavia, inidoneo a determinare la riforma della sentenza appellata, stante la sufficienza degli altri profili di illegittimità del provvedimento riscontrati dal TAR a supportare l'annullamento - riguarda la non vincolatività (pur nella rilevanza, in comparazione con tutti gli altri elementi) dei rinnovi precedentemente disposti in favore dell'appellato, in quanto occorreva tener conto della nuova direttiva e comunque le singole valutazioni sono autonome e dipendono dal contesto attuale in cui vengono effettuate.

7. In conclusione, va confermata la valutazione di sostanziale contraddittorietà, travisamento ed insufficienza della motivazione effettuata

dal TAR.

8. La Prefettura di Foggia è conseguentemente tenuta a rinnovare la valutazione, considerando motivatamente tutti gli elementi introdotti nel procedimento.

9. Le spese del grado di giudizio, considerata la natura della controversia e l'esito della causa, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l'appello, come in epigrafe proposto.

Spese del grado di giudizio compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

L'ESTENSORE
Pierfrancesco Ungari

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO